

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente aziendale

Dott.ssa Monica Guarnier
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Dott. Graziano Fedato
Esperto contabile
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista

Circolare n. 15 / 2020

Castelfranco Veneto, 19 maggio 2020

Spett.li

CLIENTI

DECRETO RILANCIO: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPRESE E PROFESSIONISTI

Il Decreto Rilancio prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto esentasse a favore di imprese e lavoratori autonomi; in particolare alle piccole imprese e ai lavoratori autonomi con ricavi o compensi inferiori ai 5 milioni di euro e con un calo di fatturato di almeno 2/3 nel mese di aprile.

A tal proposito, si precisa quindi quanto segue:

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono gli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola.

SOGGETTI ESCLUSI

Tra i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, ve ne sono alcuni che, per esplicita previsione normativa, non hanno diritto al contributo.

In particolare, oltre gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le holding di partecipazione, non hanno diritto al contributo:

- i soggetti che hanno cessato l'attività alla data del 31 marzo 2020;
- i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che hanno già usufruito del bonus di 600 euro.

Entrando più nello specifico, un lavoratore autonomo che ha già percepito con riferimento al mese di marzo il bonus di 600 euro, ha diritto ad ottenere automaticamente lo stesso importo con riferimento al successivo mese di aprile. Tale circostanza impedirebbe quindi di fruire del contributo a fondo perduto.

Attenzione che la medesima limitazione non riguarda, invece, gli artigiani e commercianti, che hanno beneficiato del bonus di 600 euro, in virtù dell'art. 28 del decreto Cura Italia. Tale disposizione, infatti, non è indicata tra le cause di esclusione, che impediscono di fruire del contributo a fondo perduto. Anche in questo caso, è previsto un automatismo per l'ottenimento del contributo, pari a 600 euro, relativo al mese di aprile. Tuttavia, diversamente dai lavoratori autonomi, la percezione del bonus di 600 euro non impedisce la percezione del nuovo contributo a fondo perduto.

- L'ultima bozza del Decreto Rilancio, che ricordiamo non essere stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevederebbe anche l'esclusione dei professionisti iscritti agli Ordini.

REQUISITI

Per poter usufruire del contributo a fondo perduto devono verificarsi le seguenti condizioni:

- ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. A tal proposito, la disposizione puntualizza la necessità di fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione. Quindi, nel calcolo dell'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di marzo 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di aprile 2020 e 2019 emesse entro il 15 maggio 2020 e 2019.

Nessuna condizione, invece, per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Una volta determinata la differenza ad aprile fra fatturato e corrispettivi 2019 e quelli 2020, il bonus spettante è così determinato:

- 20% della differenza calcolata, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta 2019;
- 15% della differenza calcolata, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel periodo d'imposta 2019;
- 10% della differenza calcolata, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 nel periodo d'imposta 2019.

L'ammontare del contributo avrà comunque un tetto minimo, ovvero sarà riconosciuto per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Prendiamo ad esempio un'azienda o un lavoratore autonomo:

- con ricavi (o compensi) di competenza del 2019 inferiori a euro 400.000
- con un fatturato nel mese di aprile 2019 pari a euro 30.000
- e un fatturato di aprile 2020 pari a euro 5.000

Sulla base di questi dati, avrà diritto ad un contributo a fondo perduto pari al 20% della differenza tra il fatturato di aprile 2019 e quello di aprile 2020 che, nel caso in specie, conta euro 25.000.

Il contributo a fondo perduto erogabile al richiedente, in questo caso, sarà pari a euro 5.000.

Sul calcolo dell'ammontare del contributo emerge una criticità, se si pensa al caso delle imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019.

Pensiamo ad un'impresa costituita a novembre 2019, che non presenta alcun dato per il mese di aprile 2019. In tal caso, l'unica soluzione applicabile sembra essere quella di applicare la misura minima di euro 1.000 per le persone fisiche e euro 2.000 per gli altri soggetti.

MODALITA' DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

L'accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di un'istanza telematica da presentarsi entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica da parte dell'Agenzia delle Entrate. Insieme

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

all'istanza bisognerà presentare, inoltre l'autocertificazione di regolarità antimafia.

Il contributo a fondo perduto verrà corrisposto direttamente dall'Agenzia delle Entrate, sulla base dell'istanza inoltrata telematicamente, mediante accredito sul conto corrente intestato al soggetto beneficiario.

Sarà nostra cura evidenziarVi eventuali aggiornamenti/modifiche che dovessero intervenire nei prossimi giorni quando il richiamato Decreto Rilancio verrà reso definitivo.

In ogni modo circa le modalità tecniche di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione si dovrà attendere il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Verrete contattati dallo Studio appena sarà emanato il Provvedimento dell'Agenzia Entrate, per la verifica dei requisiti e per l'invio telematico dell'istanza all'Agenzia Entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati